

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1681

Regione Puglia c/ City Insurance Tribunale di Bari R.G. n. 2373/2014_Autorizzazione alla conciliazione e approvazione dello schema di verbale di conciliazione.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Con determinazione n. 135 del 13.03.2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 *suppl.* del 19.03.2009, la Regione Puglia, Servizio Lavoro, approvava l'Avviso pubblico n. 7/2009, con il quale l'Amministrazione Regionale interveniva nel progetto "MISURE ANTICRISI PER LE DONNE – Formazione e assunzioni", per finanziare interventi di formazione finalizzati a rafforzare la competitività del sistema economico pugliese, attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane destinatarie di successive assunzioni.

A tal fine, l'Avviso prevedeva l'erogazione di incentivi di natura economica alle aziende, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio regionale, che avessero assunto a tempo indeterminato, sia part-time che full-time, donne residenti in Puglia.

Tra gli obblighi delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, previsti dal predetto Avviso, rientrava quello di stipulare una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per l'importo totale del finanziamento accordato, contenente espressamente l'impegno della banca o della società garante, in caso di escussione da parte della Regione Puglia, di rimborsare il capitale maggiorato degli interessi legali.

Con determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro, n. 506 del 25.10.2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 02.09.2010, veniva approvata la graduatoria (III graduatoria) contenente l'indicazione delle aziende beneficiarie dei finanziamenti previsti dal bando, nonché dei relativi importi.

Tra le aziende beneficiarie, rientrava la società (*omissis*), a cui veniva assegnato il contributo che, per l'effetto, produceva alla Regione Puglia polizza fideiussoria stipulata con la "SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A".

Con atto dirigenziale n. 7 del 20.01.2011, veniva liquidata, in favore della Società beneficiaria, la somma di euro 12.829,81, pari al 50% del contributo concesso e richiesto, riferito a n. 2 assunzioni a tempo indeterminato, come previsto dal progetto originario.

Successivamente, la Società destinataria del contributo ometteva di trasmettere le buste paga relative ai lavoratori assunti né riscontrava le richieste di documentazione avanzate dalla Regione Puglia a mezzo lettere raccomandate A.R., regolarmente ricevute; in conseguenza di ciò, veniva richiesta la restituzione delle somme liquidate, costituendo in mora sia la Società beneficiaria del finanziamento sia la "SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.", in qualità di società fideiussoria.

Con atto dirigenziale n. 22 del 29.01.2013 si procedeva, pertanto, alla revoca del finanziamento concesso alla società, disponendo il recupero della somma, pari a euro 12.829,81, oltre interessi legali pari a complessivi euro 563,63.

Con provvedimento ingiuntivo prot. AOO149 del 18.12.2013 – 0032095 (adottato ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910 dal Dirigente p.t. del Servizio Contenzioso amministrativo della Regione Puglia in forza della L.R. 31/03/1973 n. 8, art. 2 comma 6), notificato il 16.01.2014, veniva intimato alla CITY INSURANCE S.A. il versamento dell'importo di € 13.661,01.

Avverso tale provvedimento, la City Insurance, a mezzo del suo procuratore, notificava in data 05.02.2014 atto di citazione in opposizione all'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, dinanzi al Tribunale di Bari, con il quale chiedeva al Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca dell'ordinanza ingiunzione

e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un vincolo assicurativo e, per l'effetto, di un'obbligazione pecuniaria nei confronti della Regione Puglia.

La Regione Puglia, pertanto, si costituiva in giudizio con l'avv. Renato Grelle.

Nel corso del giudizio veniva disposta CTU grafologica all'esito della quale, all'udienza del 16.11.2018, il Giudice invitava le parti ad addivenire ad un accordo conciliativo o transattivo e, all'uopo, rinviava all'udienza del 12.04.2019, anche al fine di formulare una eventuale proposta ex art. 185 bis c.p.c.

All'udienza del 12.04.2019, il Giudice, letto l'art. 185 bis c.p.c., invitava le parti *a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo*, formulando una proposta di definizione conciliativa del giudizio, e fissava l'udienza del 4.10.2019 *per prendere atto della posizione delle parti in detta proposta anche al fine di valutare la rispettiva condotta processuale ai sensi dell'art. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.*

All'udienza del 04.10.2019, preso atto delle posizioni espresse dalle parti, il Giudice rinviava all'udienza del 08.05.2020, rinviata d'ufficio al 27.11.2020, per *"prendere atto delle posizioni delle parti in merito alle nuove condizioni poste dalla parte attrice"*.

Al fine di evitare l'alea e l'aggravio dei costi del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, si rende necessario definire bonariamente la vicenda.

Visti:

- la relazione del C.T.U. del 15.5.2017;
- il verbale di udienza del 12.04.2019 con cui il G.O.T., dott. Alfarano, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. invita le parti a raggiungere un accordo transattivo alle condizioni ivi emarginate, rammentando che la condotta processuale delle parti in relazione alla proposta conciliativa costituisce oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 91, c.1, c.p.c. rubricato *"condanna alle spese"* e 96 c.p.c. rubricato *"responsabilità aggravata"*;
- la nota dell'avv. Renato Grelle del 24.04.2019 con cui il medesimo esprimeva parere favorevole alla proposta transattiva formulata dal Giudice ed evidenziava le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dalla mancata adesione alla stessa;
- la nota r_puglia/AOO_149/16608 della Sezione contenzioso amministrativo con cui è stato trasmesso il provvedimento AOO_149/12474 del 30.05.2019 di revoca dell'ingiunzione amministrativa di pagamento, notificata alla City Insurance in data 16.01.2014;
- la nota dell'avv. Renato Grelle del 8.10.2019 con cui il medesimo esprimeva nuovamente parere favorevole relativamente alla proposta transattiva, anche con riferimento alle nuove condizioni poste da parte attrice;
- l'art. 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"* con cui si prevede l'esenzione dall'imposta di registro dei processi verbali di conciliazione di valore non superiore a 100 milioni di lire;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)"*;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: *"Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento"*;

Rilevato che con la sottoscrizione del verbale di conciliazione il cui schema è allegato al presente atto:

- la Regione Puglia si obbliga a versare € 262,00 a titolo di rimborso dell'acconto corrisposto dalla City Insurance alla c.t.u., € 700,00 oltre € 28,00 per cassa avvocati, € 160,16 per iva, 233,00 a titolo di

- rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa ed € 25,65 per spese di notifica;
- la City Insurance accetta il pagamento della somma complessiva di € 1.408,81 rinunciando all'azione promossa e ad ogni ulteriore pretesa;
- per l'effetto, il procedimento n.R.G. 2373/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Bari – G.O.T. dott. Alfarano si estinguerà;

Considerato:

- che si procederà al recupero coattivo delle somme oggetto del citato provvedimento di revoca nei riguardi dell'obbligato principale, riservando di valutare le eventuali ulteriori azioni in considerazione dell'esito della c.t.u. grafologica;
- che, con il regolare adempimento degli impegni di cui allo schema di verbale di conciliazione allegato, le Parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, nessuna esclusa e/o eccettuata, connessa al procedimento in argomento;
- che la conciliazione *de qua* consente di evitare l'alea e, soprattutto, l'aggravio dei costi derivanti dal giudizio, in considerazione dell'esito della CTU;

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), legge regionale 18/06

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Promozione e tutela del lavoro, dall'Avvocato interno Orazio Addante e dall'Avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale Renato Grelle, esprime parere favorevole, ai soli fini deliberativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale

Di approvare lo schema di verbale di conciliazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale – non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 73 del d.lgs.118/2011 relativo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 ess.mm.ii.

La spesa complessiva prevista dal presente provvedimento, pari ad € 1.408,81 trova copertura sul capitolo 1317 "oneri per ritardati pagamenti, spese procedurali e legali" del bilancio autonomo. (Missione: 1, Programma: 11, Titolo: 1, Macroaggregato: 10, piano dei conti finanziario: U.1.10.05.04).

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. Lo spazio finanziario pari a complessivi € 1.408,81 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro nel corso del corrente esercizio.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato;
2. di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della l. r. n. 18 del 2006, nonché dalla Sezione Promozione e tutela del lavoro, dall'Avvocato interno e dell'Avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, alla conciliazione della controversia con la City Insurance S.A., secondo i patti e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;
3. di approvare lo schema di verbale di conciliazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare l'Avv. Renato Grelle, difensore della Regione Puglia nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione della controversia ed all'espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti;
5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04.02.2020, la copertura finanziaria pari a complessivi € 1.408,81, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riveniente dal presente atto si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, con le modalità indicate nella sezione "Copertura finanziaria";
7. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Promozione e tutela del lavoro di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
8. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

dott.ssa Luisa Anna Fiore

L'Avvocato incaricato

Avv. Orazio Addante

Il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

Avv. Rossana Lanza

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Prof. Ing. Domenico Laforgia

L'Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato;
2. di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della l. r. n. 18 del 2006, nonché dalla Sezione Promozione e tutela del lavoro, dall'Avvocato interno e dell'Avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, alla conciliazione della controversia con la City Insurance S.A., secondo i patti e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;
3. di approvare lo schema di verbale di conciliazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare l'Avv. Renato Grelle, difensore della Regione Puglia nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione della controversia ed all'espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti;
5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04.02.2020, la copertura finanziaria pari a complessivi € 1.408,81, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riveniente dal presente atto si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, con le modalità indicate nella sezione "Copertura finanziaria";
7. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Promozione e tutela del lavoro di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
8. di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

Il Segretario generale della Giunta

Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta

Antonio Nunziante



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
LAV	DEL	2020	20	05.10.2020

REGIONE PUGLIA C/ CITY INSURANCE TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 2373/2014_AUTORIZZAZIONE ALLA CONCILIAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA



PER LA PUBBLICAZIONE

TRIBUNALE DI BARI

Verbale di conciliazione

Il giorno _____ del mese di _____, dinanzi al Tribunale di Bari – G.O.T. dott. Alfarano, nella controversia iscritta al n. 2373/2014

TRA

SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A., con sede in Bucarest (Romania), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caruso

E

REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Grelle

Premesso che

- 1) A seguito della determinazione n. 135 del 13.03.2009 con cui la Regione Puglia, Servizio Lavoro, aveva approvato l'Avviso pubblico n. 7/2009, "MISURE ANTICRISI PER LE DONNE – Formazione e assunzioni", e della determinazioni n. 506 del 25.10.2010 con cui alla - *omissis* - veniva assegnato un contributo complessivo pari a - *omissis* - , con atto dirigenziale n. 22 del 29.01.2013, si procedeva alla revoca del finanziamento, e al recupero del 50% del finanziamento concesso pari a euro 12.829,81 – liquidato con A.D. n. 7 del 20.01.2011, oltre interessi legali pari a complessivi euro 563,63.
- 2) Per l'effetto, con ingiunzione amministrativa di pagamento n. AOO_149/32095 del 18.12.2013, notificata sia alla società beneficiaria del finanziamento sia alla SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A., di seguito CITY Insurance S.A., in qualità di società fideiussoria, veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.661,01 (tredicimilaseicentossantuno/01), di cui € 12.829,81 per sorte capitale, € 563,63 a titolo di interessi come da A.D. n.22 del 29.01.2013, € 229,35 a titolo di interessi legali maturati al 13.12.2013 e € 38,22 per spese postali e di notifica.
- 3) La City Insurance, a mezzo del suo procuratore, notificava in data 05.02.2014 atto di citazione in opposizione all'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 2373/2014), con il quale chiedeva al Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza di un vincolo assicurativo e, per l'effetto, di un'obbligazione pecuniaria nei confronti della Regione Puglia.
- 4) La Regione Puglia si costituiva in giudizio, a mezzo del suo procuratore avv. Renato Grelle, chiedendo il rigetto della domanda.
- 5) Nel corso della fase istruttoria del presente giudizio veniva espletata C.T.U. grafologica, e con decreto di liquidazione n.30012/17 del 21.11.2017 del Tribunale di Bari veniva liquidata in favore del c.t.u. la somma di € 1.671,79 a titolo di compenso e detratto l'eventuale acconto già corrisposto.
- 6) Con provvedimento n. 511 del 13.09.2018 della Sezione Promozione e Tutela del lavoro veniva liquidata alla c.t.u. la somma complessiva di euro 1.421,79 (oltre contribuzione previdenziale e imposta di bollo, per un totale di € 1.480,66), a titolo di saldo del compenso per l'attività svolta,

PER LA PUBBLICAZIONE

atteso il pagamento dell'acconto di € 250,00 (oltre contribuzione previdenziale e imposta di bollo, per un totale di € 262,00) da parte della City Insurance come da fattura n. 7/2017 del 24.3.2017 della - *omissis* - .

- 7) All'udienza del 16.11.2018 il Giudice, preso atto della espletata CTU e dei relativi esiti, invitava le parti ad addivenire ad un accordo conciliativo o transattivo e, all'uopo, rinviava la causa all'udienza del 12.04.2019, anche al fine di formulare una eventuale proposta ex art. 185 *bis* c.p.c.;
- 8) All'udienza del 12.04.2019, il Giudice adito, letto l'art. 185 *bis* c.p.c., invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo ed all'uopo proponeva l'abbandono del giudizio previo ritiro da parte della Regione Puglia, od altro atto ritenuto più idoneo (autotutela), dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa e pagamento in favore di parte opponente della quota già anticipata dei costi di CTU come liquidati in atti, oltre alla somma di euro 700,00 a titolo di spese legali oltre oneri di legge.
- 9) In conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Bari nell'udienza del 12.04.2019, veniva adottato il provvedimento AOO_149/12474 del 30.05.2019, notificato il 06.06.2019, di revoca dell'ingiunzione amministrativa di pagamento notificata alla CITY Insurance in data 16.01.2014.
- 10) All'udienza del 04.10.2019, controparte chiedeva l'ulteriore esborso di euro 233,00, a titolo di iscrizione a ruolo della causa, unitamente alle spese di notifica, pari a euro 25,65; all'uopo, il Giudice rinviava all'udienza del 08.05.2020 per "*prendere atto delle posizioni delle parti in merito alle nuove condizioni poste dalla parte attrice*".
- 11) Le parti, in ottemperanza all'invito rivolto dal giudice, ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio, hanno deciso di conciliare la lite;
- 12) La Giunta regionale ha autorizzato la presente conciliazione con deliberazione n. _____ del _____, approvando il relativo schema e delegando l'avv. Renato Grelle, difensore costituito in giudizio, alla conciliazione della lite.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra meglio indicate e rappresentate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, come anche la Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;
- b) La City Insurance S.A. rinuncia all'azione promossa con l'atto di citazione in opposizione all'Ordinanza ingiunzione n. OO149 del 18.12.2013 – 0032095 del Servizio Contenzioso amministrativo della Regione Puglia;
- c) la Regione Puglia, a tal fine, corrisponderà a City Insurance S.A. € 262,00 a titolo di rimborso dell'acconto liquidato dalla City Insurance alla c.t.u., € 700,00 oltre oneri di legge per spese legali (€ 28,00 per Cassa Avvocati, € 160,16 per iva), € 233,00 per l'iscrizione a ruolo della causa, € 25,65 per spese di notifica;
- d) Gli importi di cui al punto c) saranno impegnati e liquidati in favore della City Insurance S.A. con provvedimento dirigenziale da adottarsi successivamente alla sottoscrizione del presente verbale previo espletamento degli adempimenti di Legge;

PER LA PUBBLICAZIONE

- e) con il regolare adempimento degli impegni di cui al presente accordo, le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, nessuna esclusa e/o eccettuata, connessa al richiamato procedimento R.G. n. 2373/2014 Tribunale di Bari.

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO

Firmato digitalmente da: Luisa Anna Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/10/2020 13:22:56